



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	444 del 22/08/2018
----------------	--------------------

Area	A6 - Polizia Locale
------	---------------------

OGGETTO: **REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA DENOMINATA “93[^] ASTICO – BRENTA” IN PROGRAMMA SABATO 8 SETTEMBRE 2018**

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta prot. n. 0052852 del 25.07.2018 di svolgimento della gara ciclistica riservata alla categoria Elite-Under 23 CL. 1.12 denominata “93[^] Astico – Brenta” in programma Sabato 8 settembre 2018 con partenza da Maragnole di Breganze (VI) alle ore 13,00, transito per Bassano del Grappa tra le ore 16,05 e le ore 16,30 ed arrivo a Maragnole di Breganze verso le ore 17,55;

VISTI:

- il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio del comune di Bassano del Grappa;
- il Nulla Osta al transito dell’Ufficio Manifestazioni del Comando di Polizia Locale, prot. n. 0053321 del 27.07.2018;
- il Nulla Osta al transito dell’Area II[^], prot. 0054378 del 31.07.2018;

RICHIAMATO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con Provvedimento Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 modificato con Provvedimento Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.02.2012, ai sensi dell’art. 9, commi 6 bis e ter, del C.d.S.;

RITENUTO di dover disporre, tenuto anche conto della Circ. 13.10.1997, n. 300/A/26784/116/1, emanata dal Ministero dell’interno come modificata ed integrata dalla Circ. 8.11.1998 n. 300/A/55805/116/1, dello stesso Ministero, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

RITENUTO, quindi, di consentire lo svolgimento della manifestazione subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni appresso indicate;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con il quale è stato assegnato l’incarico di direzione dell’Area VI;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- gli articoli 6, 7, 9, 14 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;
- l’art. 360, comma 5, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;
- l’art. 9 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno 8 settembre 2018 dalle ore 16,05 alle ore 16,30 nelle seguenti strade: proveniente dalla Rosina di Marostica per S.P. 72, Contrà Gaggion Contrà San Michele, Via Gobetti, Viale Vicenza, Strada Marchesane, Strada Rivarotta per Nove.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”.

In ogni caso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione e dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- -gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione abilitato per la scorta tecnica, munito di idonei segni di riconoscimento, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 n. 29;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organi di polizia predisposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.
- gli organizzatori della manifestazione sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 1080 del 17.04.2007 della Giunta Regionale del Veneto in attuazione della L.R. 16.08.2002 n. 22.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione, citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

AVVERTE

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e diviene esecutiva con il posizionamento di apposite barriere e prescritta segnaletica stradale ovvero con specifica segnaletica predisposta dall'organizzazione, nonché dai segnali manuali degli Ufficiali ed Agenti preposti alla regolazione del traffico. E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed al Personale preposto ai servizi di polizia stradale di farla rispettare.

Per i periodi disciplinati dalla presente Ordinanza vengono sospese le precedenti ordinanze o parti di esse in contrasto con la stessa.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia o entro 120 gg. ricorso Straordinario avanti al Capo di Stato.

In relazione all'art. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con DPR n°495/92.

Le inosservanze saranno perseguite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legge.

**Il Dirigente-Comandante
Il Corpo di Polizia Locale
Dott. Emanuele RUARO**

**(firmata digitalmente)*

* Documento firmato digitalmente. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.lgs 82/05.